



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO – S.U.S.C.O.R.
Corso di Studi in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
Dipartimenti di Studi Storici – Chimica – Fisica – Scienze della
Terra – Scienze della Vita e Biologia di Sistema



Laurea Magistrale Abilitante - AA 2019-2020

Corso: Progettazione Interventi




Docente: Valentina White – Restauratrice (Dipl. I.s.C.R.)
Storica dell'Arte

1. Metodologia (5) – le mappature tematiche

- Mappature: capacità di trasferire, attraverso l'utilizzo di segni grafici convenzionali, le informazioni ricavate dalla lettura diretta della materia sui rilievi. Sopralluoghi ed osservazione diretta dell'oggetto consentono la graficizzazione delle specifiche inerenti le caratterizzazioni dei materiali, la tecnica esecutiva (compresi gli eventuali sistemi di assemblaggio o composizione); lo stato di conservazione connesso ai fattori di degrado; le fasi operative dell'intervento.
- A cura del restauratore in grado di coniugare la propria conoscenza tecnica con la lettura della materia in stretto rapporto con i processi di alterazione. Questi strumenti grafici che adotteranno, se possibile, sistemi di riferimento normalizzati e una simbologia standardizzata per la decodificazione dei fattori di degrado devono essere intesi come strumenti di lavoro che nell'immediatezza offrano una lettura complessiva delle condizioni dell'oggetto in esame. In sostanza a determinate aree indicate sui rilievi dovrà corrispondere uno specifico intervento. Il rilievo costituisce così anche lo strumento di controllo e verifica in corso d'opera dei diversi momenti attraverso i quali si articolerà l'intervento di restauro.



1. Metodologia (6) – le mappature tematiche




■ Un esempio di rappresentazione grafica di degrado su pietra.

■ L'immagine attesta con immediatezza quanto le problematiche relative alla presenza di biodeteriogeni siano uno dei principali fattori di degrado.



1. Metodologia (7) – le mappature tematiche



LEGENDA

	Cinquantino	
	Croste cava	
	Deposito superficiale	
	Efflorescenza	
	Erosione	
	Effoliazione	
	Fessure / Fratturazione	
	Incretinazione	⊕ acciaio ossidato
	Marcia	⊕ acciaio di ferro
	Miscelata	⊖ vernice
	Patina biologica	
	Staccature	
	Vegetazione	

NOTA: SU TUTTO IL MONUMENTO PRESENZA DI DEPOSITO SUPERFICIALE E INCRETINANTI

**COMUNE DI ROMA
SOVRAINTENDENZA AI BENI CULTURALI**
Sottosegretario: M.O.C. prof. Eugenio La Rocca

UFFICIO STAMPA

SETTIMA PROGETTO CULTURA F.A.R.
Disegno tecnico: arch. Carlo Pagan
Coordinamento: arch. Umberto Pagan

PROGETTO DI RISTAURO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI PONTE SISTO

FONTANA DI PONTE SISTO DI GIULIO SARTO, 1614
1614-1615, arch. Giulio Sarto, 1614-1615

PROGETTO ESECUTIVO Capogruppo: Giuseppe Di Giovanni Responsabile tecnico: Umberto Pagan Gruppo di lavoro: arch. Giancarlo Paganini, arch. Roberto Paganini, arch. Alessandro Paganini, arch. Marco Paganini, arch. Andrea Paganini, arch. Roberto Paganini, arch. Umberto Paganini Direzione artistica: arch. Umberto Paganini Collaboratori di studio: arch. Roberto Paganini, arch. Alessandro Paganini, arch. Marco Paganini, arch. Andrea Paganini, arch. Giancarlo Paganini Direzione del cantiere: Umberto Paganini	FORNITORE FORNITORE	DATA Dicembre 2001	C.F.P. TAV. 8	FORNITORE FORNITORE
AUTORE Mappatura del degrado - Prospetti				FORNITORE FORNITORE

■ L'immagine rivela con immediatezza quale fattore di degrado sia prevalente sulla materia lapidea del monumento



1. Metodologia (8) – *le indagini*

- Indagini: Individuazione di indagini specifiche che abbiano la funzione di orientare con maggiore cognizione di causa le scelte di progetto e conseguentemente l'attività pratica di restauro. Si procederà con indagare i profili di professionalità con competenze specifiche in grado di risolvere problematiche inerenti lo studio preliminare dell'oggetto. Chimici, biologi, fisici, strutturisti, geologi... verranno coinvolti sulla base delle proprie competenze per fornire informazioni utili alla definizione dei lavori. La tipologia delle indagini potrà essere di tipo indiretto o diretto.
- A cura del restauratore che individuate le informazioni necessarie al fine della stesura del progetto, sentito il parere dei responsabili, coinvolge le specifiche professionalità in grado di fornire gli approfondimenti conoscitivi necessari.



1. Metodologia (9) – *le indagini*



Esempio di indagine indiretta e diretta

1. Metodologia (10) – *Intervento*

- La raccolta di tutte le informazioni consente la messa a punto di un progetto di lavoro che fornisca degli elaborati grafici con l'individuazione e l'indicazione della metodologia di intervento.
- La lettura raffrontata e comparata delle tavole che individuano i materiali, i processi di degrado in atto, lo stato di conservazione e gli interventi devono poter essere raffrontate.
- In questo senso i rilievi grafici, oltre a rappresentare uno strumento di immediata lettura, costituiscono il comune denominatore perché i dati possano essere comparati.



2. Normativa (1)

- I principi metodologici contenuti nella *Teoria del Restauro* di C.Brandi confluiscono nella **Carta del Restauro** del 1972
- Con circolare n.117 del 6 aprile 1972, il Ministero della Pubblica Istruzione ha diramato la Carta a tutti i Soprintendenti e Capi di Istituti autonomi, con la disposizione di attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente, per ogni intervento di restauro su qualsiasi opera d'arte, alle norme contenute nella Carta medesima e nelle allegate istruzioni.
- Si tratta dell'elaborazione di norme tecnico-giuridiche che sanciscono i limiti entro i quali va intesa la conservazione, sia come salvaguardia, sia come intervento di restauro propriamente detto nella piena consapevolezza che le opere d'arte, intese nell'accezione più vasta che va dall'ambiente urbano ai monumenti architettonici a quelli di pittura e scultura, e dal reperto paleolitico alle espressioni figurative delle culture popolari, debbano essere tutelate in modo organico e paritetico. (dall'Appendice inserita nel testo pubblicato come II Ed. da Einaudi, Torino 1977).



2. Normativa (2)

- Nel 1931 una prima carta era stata elaborata con specifico riferimento ai monumenti architettonici. Alcuni dei principi in essa contenuti confluirono in questa carta del 1972. Non ebbe mai forza di legge e anche al fine di ovviare ai continui arbitri cui si assisteva si decise l'istituzione dell'ICR nel 1938 incaricando contestualmente una Commissione Ministeriale di elaborare norme unificate che a partire dall'archeologia abbracciassero tutti i rami delle arti figurative, ancora però senza assumere forza di legge ma intese quali istruzioni interne dell'Amministrazione.
- Il mancato perfezionamento giuridico non blocca gli arbitri che diventano ancor più gravi a seguito dei disastrosi eventi bellici quando *un comprensibile ma non meno biasimevole sentimentalismo, di fronte ai monumenti danneggiati o distrutti, venne a forzare la mano e a ricondurre a ripristini e a ricostruzioni senza quelle cautele e remore che erano state vanto dell'azione italiana di restauro.*
- L'esigenza dell'unificazione di metodi e approcci si è rivelata imprescindibile anche per intervenire validamente sulle opere di proprietà privata, ovviamente non meno importanti, per il patrimonio artistico nazionale, di quelle di proprietà statale o comunque pubblica.



2. Normativa (3) – L'art.5 della Carta del 1972

L'Art. 5 conteneva in nuce alcune prescrizioni che in qualche misura verranno assimilate alle finalità della progettazione. Si dice infatti:

Ogni Soprintendenza ed istituto responsabile in materia di conservazione del patrimonio storico-artistico e culturale compilerà un programma annuale e specificato dei lavori di salvaguardia e di restauro nonché delle ricerche nel sottosuolo e sott'acqua, da compiersi per conto sia dello Stato sia di altri Enti o persone, che sarà approvato dal Ministero. Nell'ambito di tale programma, anche successivamente alla presentazione dello stesso, qualsiasi intervento sulle opere di cui all'art.1 dovrà essere illustrato e giustificato da una relazione tecnica dalla quale risulteranno, oltre alle vicissitudini conservative dell'opera, lo stato attuale della medesima, la natura degli interventi ritenuti necessari e la spesa occorrente per farvi fronte.

Queste prescrizioni alludono in qualche misura alla necessità di una pianificazione organica che affronti le tematiche della salvaguardia **prima su un piano progettuale e teorico poi su quello pratico-operativo.**



2. Normativa (4) –

Dalla fine degli anni '70, gradualmente, il peso che è stato attribuito alla fase preliminare di progettazione ha assunto valenze sempre maggiori fino a costituire un momento fondamentale ed imprescindibile sia per la corretta pianificazione e sia per la gestione delle finanze pubbliche.

- *Conoscere, prima di intervenire, i fattori di degrado e individuare correttamente una prassi operativa può richiedere la messa in atto di cantieri di progetto in cui lo studio su porzioni di un monumento rappresenti l'occasione per la ricerca diretta e la comprensione di una metodologia appropriata.*
- *Investire finanziariamente in questo non è utilizzo improprio di risorse ma intelligente politica culturale volta a limitare i margini di errore in fase di valutazione e studio preliminare e a rendere più fluida la realizzazione dell'intervento.*
- *Ridurre i margini di interpretazione e fornire ad un'impresa appaltatrice una serie di elaborati specifici con indicazioni di metodologie nel dettaglio, sancita ora dalla legge, costituisce elemento di garanzia per la stazione appaltante e assicura la gestione dei finanziamenti limitando drasticamente il ricorso alla complessità delle varianti in corso d'opera.*



2. Normativa (5) – La Carta del 1972 – L'allegato b

- Nell'Allegato b, ***Istruzioni per la condotta dei restauri architettonici***, si specifica che *la redazione del progetto per il restauro di un'opera architettonica deve essere preceduta da un attento studio sul monumento condotto da diversi punti di vista..., relativamente all'opera originaria, come anche alle eventuali aggiunte o modifiche. Parte integrante di questo studio saranno ricerche bibliografiche, iconografiche ed archivistiche, ecc., per acquisire ogni possibile dato storico. Il progetto si baserà su un completo rilievo grafico e fotografico da interpretare anche sotto il profilo metrologico, dei tracciati regolatori e dei sistemi proporzionali, e comprenderà un accurato specifico studio per la verifica delle condizioni di stabilità.*
- In qualche misura sembrerebbe che, a questa data, l'elaborazione di un progetto fosse intesa come momento indispensabile solo per i restauri architettonici.



2. Normativa (6) – La Carta del 1972 – L'allegato c

- *Nell'Allegato c, Istruzioni per l'esecuzione di restauri pittorici e scultorei si dice che la prima operazione da compiere, prima di ogni intervento di restauro su qualsiasi opera d'arte pittorica o scultorea, è un'accurata ricognizione dello stato di conservazione.*
- *In tale ricognizione rientra l'accertamento dei vari strati matrici di cui l'opera può risultare composta – e se originari o aggiunti – e la determinazione approssimativa delle varie epoche nelle quali le stratificazioni, le modifiche, le aggiunte vennero a prodursi.*
- *Verrà quindi redatto un resoconto che costituirà parte integrante del programma e l'esordio del giornale di restauro.*
- *Successivamente dovranno eseguirsi, dell'opera, le fotografie indispensabili a documentarne lo stato precedente all'intervento di restauro, e tali fotografie verranno eseguite, a seconda dei casi, oltre che a luce naturale, a luce monocromatica, ai raggi ultravioletti semplici o filtrati, ai raggi infrarossi... Dopo avere eseguito le fotografie dovranno operarsi dei prelievi minimi che interessino tutti gli strati fino al supporto, in luoghi non capitali dell'opera, per compierne delle sezioni stratigrafiche, qualora esistano stratificazioni o vi sia da accertare lo stato della preparazione.*



2. Normativa (7) – *La Carta del 1972 - valutazioni*

- Ha carattere ufficiale in quanto, a differenza delle altre, costituisce una circolare ministeriale. Pertanto tutti gli uffici dell'amministrazione avrebbero dovuto rispettarne le prescrizioni.
- Nelle *Previdenze da attuare nell'esecuzione dell'intervento di restauro*, contenute nella Carta del restauro del 1972, si specifica inoltre che:
 - *Le indagini preliminari avranno dato modo di orientare l'intervento di restauro nella direzione giusta...*

Con questa specifica si sottolinea la necessità di individuare in fase propedeutica un'indagine accurata, mettendo in campo tutte le professionalità e tutte le competenze indispensabili alla redazione di un progetto specifico per ciascuna opera. Dichiarazione di principi che contiene un insieme organico di indirizzi generali. Questi elementi costituiscono i presupposti per la nascita di una futura normativa, nell'ambito della Legislazione che regola la Tutela delle Opere d'Arte, che dia alla fase progettuale una valenza sempre maggiore.



2. Normativa (8) – Riflessioni

In riferimento al delicato tema della progettazione si sviluppa un importante dibattito su:

- competenze all'interno delle Amministrazioni.
- come regolare i rapporti tra Amministrazioni pubbliche e professionisti esterni;
- cosa eventualmente delegare per un migliore funzionamento dei lavori in materia di conservazione e restauro.

In questo senso le posizioni espresse da G. Miarelli Mariani nella prefazione al testo di A. Calvani, *Guida alla conservazione dei beni culturali* (I ed. Torino 1995), costituiscono un'importante occasione di riflessione.

Le modalità di assegnazione, di esecuzione e di contabilità dei lavori presuppongono l'esigenza di un progetto e dei relativi allegati, in primo luogo dei capitolati... E' un tema ineludibile e delicato, specialmente se si pensa alla diffusa abitudine di condurre interventi, anche di particolare rilevanza scientifica e di grande impegno economico, sulla base di una semplice perizia corredata, nei migliori dei casi, da un rilievo, spesso nemmeno completo e accurato



2. Normativa (9) – La Legge 526/1982



Continua l'autore: *Se le amministrazioni hanno sviluppato poco e male i compiti di progettazione cui dovevano provvedere, vuol dire che esse non avevano (e non hanno) le potenzialità necessarie per farvi fronte.*

Con la Legge 526/1982 (comma 2 dell'art. 24) , gli uffici delle Amministrazioni acquisiscono la possibilità di affidare la progettazione delle opere di propria competenza a soggetti esterni. E questa facoltà, concessa e negata attraverso un iter complesso e a fasi alterne, ora è nuovamente ribadita.


Aggiunge ancora l'autore: *In primo luogo occorre, in ogni settore di attività, il superamento della logica che vuole determinati compiti legati esclusivamente al “sacerdozio” nelle istituzioni e svolti nel chiuso dei “palazzi”, senza alcuna possibilità di partecipazione e di verifica da parte della comunità. Sembrerebbe poi essenziale modificare questo criterio – vetusto e inadeguato – anche per la necessità, progressivamente crescente, di competenze particolarmente qualificate e continuamente aggiornate che... non sempre sono reperibili, né potrebbero esserlo, negli organici degli uffici e che devono perciò essere trovate nei centri di ricerca e nelle strutture dotate di particolari e precipue qualificazioni disciplinari.*



***Madonna con bambino tra S. Girolamo e S. Antonio Abate,
Sassari, Duomo di S. Nicola)***



Madonna con bambino tra S. Girolamo e S. Antonio Abate



2. Normativa (10) – Rapporti e competenze

Sottolinea Miarelli: Dovremmo operare per giungere alla istituzionalizzazione di relazioni fra gli apparati e all'attivazione delle immense energie che esistono nel nostro paese. Più concretamente bisognerebbe approfittare in ogni occasione per dare corpo a una demarcazione tra funzioni amministrative in senso stretto (indirizzo, coordinamento e controllo) e attività di natura operativo-gestionale: le prime non delegabili; laddove, invece, negli altri compiti (ad esempio analisi, ricerca e progettazione), potrebbero e dovrebbero essere di regola coinvolte energie esterne all'amministrazione; in particolare organismi pubblici, capaci di fornire le competenze necessarie. Sarebbe questa un'occasione ottima anche per superare la sconcertante dissociazione esistente fra istituzioni; specialmente fra i ministeri, i suoi organi operativi e le università; ciò che significherebbe far cessare l'attuale loro mutua inutilità.

- In sostanza gli indirizzi di metodo, non delegabili, spettano alle Amministrazioni
- Le attività di natura operativo-gestionale, possono costituire apporti esterni, con riferimento ad analisi, ricerca e progettazione



2. Normativa (11) – Rapporti e competenze

Continua: E' ben noto che le finalità di un intervento consistono nel garantire la permanenza degli "oggetti di storia" attraverso il massimo rispetto delle consistenze ereditate, senza tuttavia escludere, in linea di principio, se e in quanto necessarie, azioni innovative (almeno nel campo del restauro architettonico). Un obiettivo che impone esami prolungati e ripetuti sulla fabbrica, tali da facilitare la lettura delle altre fonti e da permettere, in buona misura, la comprensione dei suoi processi formativi, vicende e patologie; elementi non semplici da acquisire, eppure fondamentali per cogliere nell'opera la logica e le incidenze delle mutazioni che l'hanno interessata nel tempo. Conoscenze essenziali all'azione di restauro che deve essere sostanziata da una solidale azione di ricerca, di lavoro critico e di progettualità la quale si estrinseca, nel concreto, in una continua commisurazione del "da fare" al "già fatto".

...L'azione di progettazione non può avere termine che con la fine dei lavori, qualificandosi perciò come processo, piuttosto che come operazione conclusa.. d'altra parte, un intervento di restauro, per quanto possa essere finalizzato verso la sua funzione conservativa, piuttosto che a quella rivelativa, permette molto spesso di mettere in luce – in un'opera – aspetti del tutto inediti e tali da imporre modifiche anche sostanziali a ciò che è ancora "da fare".



2. Normativa (12) – Lo Stato e la sua attività di tutela

(da A. Calvani, *cit.*) L'opera di restauro dei monumenti, intesi nella loro accezione generale, mobili, e immobili, può svolgersi da parte dello Stato:

- a vantaggio di beni di proprietà demaniale
- a vantaggio di beni di enti e istituti legalmente riconosciuti
- nei confronti di beni di proprietà privata.

Nel primo caso l'intervento è riconosciuto come diretto, nel secondo e terzo in sostituzione della proprietà.

I tre casi richiedono documentazioni preparatorie, di carattere giuridico, amministrativo e fiscale, diverse; ma essi hanno in comune l'essere realizzati con spesa a carico dell'erario pubblico, prevista nei bilanci annuali dello stato di previsione di ogni amministrazione. Tali interventi sono da considerarsi "opera pubblica". Come tali essi devono rispettare la prassi di progettazione, ottenere la competente approvazione, seguire le modalità d'appalto e d'esecuzione, concludersi a regola d'arte, essere collaudati.



2. Normativa (13) – Lo Stato e la sua attività di tutela

Le soprintendenze sono messe in grado di richiedere a ditte specializzate la completa progettazione delle opere ove per progettazione completa si intende anche la formulazione dei preventivi di spesa, lo sviluppo delle analisi dei prezzi, degli schemi di capitolato speciale.

Per la difficoltà di ponderare ogni variabile, è opportuno che le progettazioni vengano precedute da saggi e da esami estremamente accurati, affinché le previsioni siano, per quanto possibile, vicine alla realtà. Naturalmente un ruolo importante gioca l'esperienza acquisita dai tecnici progettisti, impegnati nella direzione dei lavori, anche nel necessario ricorso, ammesso dalle norme, all'istituto della variazione in corso d'opera delle iniziali previsioni del progetto, ove per progettazione completa si intende anche la formulazione dei preventivi di spesa, lo sviluppo delle analisi dei prezzi, degli schemi di capitolato speciale.



Annunciazione a S. Anna e S. Gioacchino, Sassari.



2. Normativa (14) – Il Capitolato Speciale

E' uno degli elaborati del progetto. Se pure esistono capitolati speciali “tipo”, deve essere elaborato volta per volta, in aderenza alle opere che si intenda realizzare, fatte salve le norme di carattere generale che l'esperienza ha dimostrato nella generalità dei casi applicabili a una certa categoria di opere.

Progettista intelligente, immune da piccole ambizioni personali, è proprio quello che fa tesoro dell'esperienza altrui, che cerca riscontro al proprio operare nelle realizzazioni di chi prima di lui ha affrontato gli stessi problemi. Ogni corretta progettazione deve, comunque, essere corredata da un “ben progettato” capitolato speciale. Questo è particolarmente necessario proprio negli interventi sui beni culturali, perché è nel capitolato speciale che debbono trovare esplicitazione norme importantissime, spesso essenziali, per la buona riuscita di un lavoro. (da A. Calvani, *passim*)

Quando la progettazione è priva di un capitolato speciale, deve considerarsi incompleta ed è allora necessario che tutte le indicazioni vengano inserite in forma esplicita nelle voci che descrivono le categorie indicative dei prezzi o direttamente negli atti di cottimo fiduciario che regolano l'esecuzione dei lavori.






2. Normativa (15) – Il Capitolato Speciale

E' nel capitolato speciale che debbono essere indicate, fra l'altro:

- le modalità d'esecuzione di uno scavo archeologico, nonché le istruzioni per la custodia e la conservazione immediata di quanto ritrovato;
- la composizione dei prodotti da adoperare per la pulitura di quadri, statue, legni, ori, argenti, smalti, avori, ecc. nonché quelle per il restauro e la conservazione definitiva di tali manufatti;
- la provenienza e il tipo delle calce, degli inerti, delle pietre, dei mattoni, dei coppi (magari specificando che siano di riuso), nonché modalità e tempi per la posa in opera degli stessi;
- le cautele nell'uso di materiali abrasivi, di paste ammorbidenti per l'asportazione di accumuli di polveri e sporcizia, di organi di sostegno sussidiari, di puntellamenti, di centine, di casseformi, ecc.



S. Biagio, Sassari, Duomo di San Nicola



S. Biagio



2. Normativa (16) – *La gestione pubblica*

- L'Amministrazione predispone, su indicazione dei propri uffici (soprintendenze, archivi, biblioteche, uffici centrali, istituti di cultura, ecc.) il proprio schema di bilancio pluriennale, nel quale sono indicati, tra gli altri, i capitoli relativi agli interventi di conservazione e restauro.
- I programmi predisposti dalle Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici vengono generalmente presentati per progetti (le somme da spendere vengono cioè richieste mediante progetti già elaborati piuttosto che su elenchi genericamente stimati).

Questo consente di avere chiaro il quadro delle opere già eseguite, di valutare esattamente quanto eventualmente non speso dell'esercizio precedente; di proporre, quindi, quanto necessario, magari in più lotti, per dare completo e definitivo ogni intervento.



2. Normativa (17) – *Elaborati*

Per la progettazione gli elaborati necessari sono quelli indicati nel r.d. 29 maggio 1895, art. 25.

In proposito, già con circolare 22 aprile 1896, il Ministro della Pubblica Istruzione formulava le norme per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori. Con i necessari aggiornamenti normativi (qui non esaminati), il quadro completo degli elaborati progettuali prevede:

1. relazione/i;
2. computo metrico;
3. analisi dei prezzi;
4. stima dei lavori;
5. capitolato speciale d'appalto



2. Normativa (18)

Il Codice dei Beni Culturali e del Passaggio – Art. 33

D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004

Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

- 1. Ai fini dell'articolo 32 il **Soprintendente** redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
- 2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
- 3. Il Soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al **proprietario**, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
- 4. Il **progetto** presentato è approvato dal **Soprintendente** con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del Soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
- 6. In caso di **urgenza**, il **Soprintendente** può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.



2. Normativa (19)

Il Codice dei Beni Culturali e del Passaggio – Art. 39

D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004

Interventi conservativi su beni dello Stato

- 1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
- 2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
- 3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune o alla città metropolitana.

